

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 05/05/2022

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 125/F/2022

OGGETTO: RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 14%

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, il **D.L. 17/2022** (c.d. "Decreto Energia") che ha per oggetto le *"Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"* ha riaperto i termini di **rivalutazione di legge**. Il citato decreto, infatti, ha colmato un vuoto normativo lasciato dalla Legge di bilancio 2022 (**L. 234/2021**) e **riaperto, ancora una volta, i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni societarie** (non negoziate in mercati regolamentati) possedute **al 1° gennaio 2022** con un'**imposta sostitutiva del 14%**.

L'**articolo 29 del c.d. "Decreto Energia"** modifica l'**articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002**, convertito dalla L. 27/2003, **differendo il termine per il versamento**

dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale delle partecipazioni, possedute alla data del **1° gennaio 2022**, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima dapprima al 15 giugno 2022 **e poi al 15 novembre 2022**.

La conversione del decreto Bollette (DI 17/2022) ha definitivamente differito il predetto termine ma la conversione del decreto ha lasciato **inalterata l'aliquota** della sostitutiva al 14%

L'imposta sostitutiva deve essere **calcolata sull'intero valore della perizia e non solo sul differenziale tra il valore di perizia e il costo fiscalmente riconosciuto** del bene oggetto della rivalutazione stessa. Tale imposta può essere versata:

- in **un'unica soluzione entro il 15 novembre 2022**;
- **in forma rateale, in tre rate annuali dello stesso importo entro il 15 novembre 2022; il 15 novembre 2023 e il 15 novembre 2024**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

La rivalutazione delle partecipazioni societarie e la conseguente obbligazione tributaria, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare 47/E/2011** e confermato dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 5981 del 12.03.2018**, si perfeziona con il **versamento**, entro il termine previsto, **dell'intero importo dell'imposta sostitutiva dovuta ovvero della prima rata nel caso di pagamento rateale**.

Nel caso in cui i contribuenti abbiano **già effettuato** una precedente edizione della rivalutazione del valore dei medesimi beni, è ammessa la **detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata in precedenza**.

I soggetti che **non effettuano la compensazione con l'imposta pagata in precedenza** possono sempre richiedere il rimborso, ai sensi dell'**articolo 38 D.P.R. 602/1973**; il termine di decadenza (48 mesi) per la richiesta di rimborso decorre dalla data in cui si verifica la **duplicazione del versamento ossia dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva** dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

Entro il **15 novembre 2022** deve essere redatta ed asseverata la **perizia di stima** da parte di professionisti abilitati iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché nell'elenco dei revisori contabili.

Nel caso in cui ci si vuole avvalere della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni in vista di un atto di trasferimento, **non è necessario che la perizia sia**

predisposta prima della stipula dell'atto stesso, ma è sufficiente che la stessa sia redatta entro il termine di scadenza e quindi anche successivamente all'atto di cessione (**circolare AdE 47/E/2002**).

Ambito soggettivo e oggettivo della rideterminazione

Possono accedere alla rideterminazione:

- **persone fisiche** (che possiedono le partecipazioni non in regime d'impresa);
- **società semplici** (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell'articolo 5 Tuir);
- **enti non commerciali** (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
- **soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia,**

se alla data del **1° gennaio 2022** possiedono **partecipazioni** non negoziate nei mercati regolamentati (il "Decreto Energia" non distingue tra partecipazioni qualificate e non).

Non è, invece, possibile accedere alla disciplina sulla rideterminazione del valore con riguardo alle azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia di Borsa Italiana spa (**risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 308 del 03.09.2020** e **circolare AdE 1/E/2021**).

Effetti della rivalutazione

L'**articolo 5 L. 448/2001** prevede che **per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze** di cui all'**articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir**, per le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2022, **può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato dalla perizia giurata di stima**, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Risposte agli interpelli

La **circolare AdE 1/E/2021** precisa che:

- in **caso di acquisto di una partecipazione da parte di un coniuge in regime di comunione legale** dei beni, laddove si intenda rideterminare l'intera quota di partecipazione, **entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile** tenendo conto che, ai fini civilistici, **ciascun coniuge può disporre della propria quota, fermo restando la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile;**
- in caso di un **contribuente che dopo aver parzialmente rideterminato il valore delle partecipazioni in una società in anni precedenti, intendeva procedere ad una nuova rideterminazione parziale** delle restanti partecipazioni della medesima società, il cui valore non era stato ancora rideterminato, lo stesso deve necessariamente provvedere a **rivalutare in ordine cronologico**, sempre per prime le ultime partecipazioni ricevute/acquisite in applicazione al richiamato criterio LIFO e cioè, nel caso oggetto dell'istanza, quelle già precedentemente rivalutate, **senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rideterminato.**

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci